



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE  
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E  
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO  
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

---

*Assunto il 17/12/2025*

*Numero Registro Dipartimento 2656*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 19786 DEL 17/12/2025**

**Oggetto:** PROCEDURA REGIONALE DI TRASFERIMENTO DI FARMACIE  
SOPRANNUMERARIE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2-BIS, DELLA LEGGE N. 475/1968 –  
INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO COMUNI CON FARMACIE  
SOPRANNUMERARIE DI CUI AL DDG N. 18846 DEL 9 DICEMBRE 2025.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la L. 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 9 aprile 1990, n. 18 recante "*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie*";
- il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 "*Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico*";
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i. "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.*";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "*Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.*" approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "*Salute e Welfare*", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità*";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025*" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "*Salute e Welfare*" della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 10410 del 17 luglio 2025, recante "*Commissione Farmaceutica Regionale (L.R. 15 Gennaio 2009, N. 1) – Nomina Componenti*", con cui si è provveduto al rinnovo della composizione della Commissione Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009;
- il D.D.G. n. 11818 dell'8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l'incarico di dirigente *ad interim* del Settore "*Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all'uso consapevole del farmaco*";
- la nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

### PREMESSO CHE:

- l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012 e dalla L. n. 19/2017 di

conversione del DL n. 244/2016, apporta modificazioni alla L. 2 aprile 1968, n. 475 al fine di potenziare il servizio farmaceutico;

- l'art. 1, commi 2 e 3, della L. 2 aprile 1968, n. 475 dispone che il numero delle autorizzazioni ad aprire una farmacia è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e che qualora la popolazione del comune sia superiore al 50 per cento di detto parametro sia consentito aprire una ulteriore farmacia;
- l'art. 2, comma 2, della L. 2 aprile 1968, n. 475 dispone che la pianta organica delle sedi farmaceutiche sia sottoposta a revisione biennale entro il mese di dicembre di ogni anno pari a cura dell'amministrazione comunale, al fine di adattarla alle eventuali variazioni, sia quantitative sia distributive, della popolazione attraverso l'applicazione di criteri demografici, topografici, urbanistici e del decentramento;
- l'art. 2, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 161 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 stabilisce che: *<< (...) fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i Comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro >>;*
- ai sensi dell'art. 48, comma 29, del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003, *"...salvo diversa disciplina regionale...il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni..."*;

## DATO ATTO CHE

- con decreto dirigenziale n. 15457 del 28 ottobre 2025, assunto ai sensi dell'art. 21-bis, comma 1, della L.R. n. 7/1996, è stato approvato il documento tecnico recante *"Criteri e modalità attuative per l'espletamento della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate - soprannumerarie per decremento della popolazione - ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (Art. 2, comma 2-Bis, L. 475/1968)"*, al fine di dare attuazione alla richiamata normativa statale;
- con nota prot. n. 814369 del 29 ottobre 2025 il Settore Assistenza Farmaceutica, in ottemperanza a quanto previsto dal summenzionato documento tecnico, ha provveduto a richiedere ai Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie Provinciali i dati relativi alle sedi farmaceutiche non sussidiate, ricadenti nei Comuni appartenenti all'ambito provinciale di riferimento, con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e, sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio dell'anno precedente, il numero delle sedi farmaceutiche che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione negli stessi Comuni;
- con decreto dirigenziale n. 18846 del 9 dicembre 2025, pubblicato sul BURC n. 244 del 10 dicembre 2025, si è provveduto ad indire la procedura regionale di trasferimento delle farmacie soprannumerarie ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis L. 475/1968, approvando il relativo avviso pubblico, l'elenco regionale dei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, nonché l'elenco delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione già transitate attraverso la procedura concorsuale straordinaria indetta con DGR n. 1/2013 e la procedura per l'assegnazione in gestione provvisoria di sedi rurali vacanti indetta con DGR n. 13458/2023, da porre ad oggetto delle procedure regionali di trasferimento di farmacie soprannumerarie, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis L. 475/1968, e di concorso ordinario ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 362/1991;
- con DDG n. 19512 del 15 dicembre 2025 si è provveduto ad indire il concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 362/1991, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale dei farmacisti idonei, da utilizzare per il conferimento di sedi farmaceutiche, di nuova istituzione o vacanti, disponibili per il privato esercizio durante il periodo di validità della graduatoria medesima;

**PRESO ATTO CHE** l'ASP di Cosenza con nota prot. n. 179997 del 16 dicembre 2025 (conservata in atti), in riscontro alla sopracitata nota regionale prot. n. 814369 del 29 ottobre 2025 e ad integrazione della precedente nota prot. n. 163552 del 13 novembre 2025, ha comunicato che il Sindaco del Comune di Longobucco, con propria nota prot. 12630 del 12 dicembre 2025 (conservata in atti) ha attestato che la popolazione residente nel territorio comunale, alla data del 30 novembre 2025, è pari a 2.446 abitanti e che una delle due farmacie aperte ed operanti nel medesimo Comune è da ritenersi soprannumeraria, ai sensi dell'art. 1, commi 2 - 3 della L. 475/1968;

**RITENUTO necessario** integrare ed aggiornare, sulla base delle summenzionate risultanze istruttorie, l'elenco dei Comuni della Regione Calabria con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, che all'attualità risultano i seguenti:

Provincia	Comune	Popolazione	Numero complessivo di farmacie insistenti nel Comune	Numero farmacie soprannumerarie in base al criterio di cui all'art. 1, commi 2 e 3, L. 475/1968
COSENZA	LONGOBUCCO	2.446 (al 30/11/2025)	2	1
CROTONE	STRONGOLI	6.170 (al 31/12/2023)	3	1
CROTONE	MELISSA	3.221 (al 31/12/2023)	2	1
CROTONE	CRUCOLI	2.762 (al 31/12/2023)	2	1
CROTONE	CIRO'	2.444 (al 31/12/2023)	2	1

#### STABILITO DI:

- approvare, conformemente alle disposizioni di cui al DDG n. 15457 del 28/10/2025, l'elenco regionale aggiornato dei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione - **Allegato A** al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- confermare nelle restanti parti quanto disposto dal decreto dirigenziale n.18846 del 9 dicembre 2025, nonché il relativo **Allegato A** denominato *“Elenco regionale delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per l'assegnazione tramite la prossima procedura di concorso ordinario, da indirsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 362/1991 previo espletamento della procedura di trasferimento delle sedi farmaceutiche soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2-Bis della L. 2 aprile 1968, n. 475”*;

**PRECISATO CHE** l'**Allegato A** al presente atto sostituisce integralmente l'**Allegato A** denominato *“Elenco regionale dei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione”*, approvato con DDG n. 18846 del 9 dicembre 2025;

**RILEVATO CHE** relativamente alla sede farmaceutica vacante del Comune di Isca sullo Jonio (CZ) - inclusa nell'elenco delle sedi farmaceutiche da porre ad oggetto della procedura regionale di trasferimento di farmacie soprannumerarie approvato con DDG n. 18846 del 9 dicembre 2025 (**Allegato A** al DDG 18846/2025):

- la pianta organica delle farmacie del Comune di Isca sullo Jonio, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 9 aprile 1990, prevedeva due sedi farmaceutiche e precisamente la sede farmaceutica n. 1 ubicata nel capoluogo (centro storico), e la sede farmaceutica n. 2 ubicata nella Frazione Marina;
- come evincesi dalla DGR n. 583 del 23 dicembre 2011, recante l'approvazione della revisione della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche della Provincia di Catanzaro per l'anno 2010, la vigente pianta organica del Comune di Isca sullo Jonio ha confermato le due sedi farmaceutiche originariamente previste, individuandone la rispettiva delimitazione come segue:
  - 1^ sede farmaceutica: *“Comprende tutto il territorio comunale”*;
  - 2^ sede farmaceutica: *“Frazione Marina”*;
- in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 583 del 23 dicembre 2011, l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per la procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie approvato con DDG n. 18846/2025 individua i confini della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Isca sullo Jonio come segue: *“Comprende tutto il territorio Comunale”*;

**DATO ATTO CHE**, in forza della vigente pianta organica comunale e tenuto conto che la Frazione Marina del suddetto Comune ricade nel territorio di afferenza della sede farmaceutica n. 2, attualmente in esercizio ed autorizzata con DDG n. 3676 del 15 marzo 2023, i confini della sede farmaceutica n.1 del Comune di Isca sullo Jonio (CZ) - vacante e disponibile per l'assegnazione tramite la procedura regionale di trasferimento di farmacie soprannumerarie prevista dall'art. 2 comma 2-bis, L. 475/1968 - devono ritenersi corrispondenti al centro storico del Comune;

**DATO ATTO CHE:**

- solo i farmacisti e le società titolari di farmacie soprannumerarie non sussidiate, ubicate nei Comuni ricompresi nell'elenco approvato con il presente atto, risultano legittimati a presentare istanza di trasferimento;
- la farmacia soprannumeraria di cui è titolare il richiedente deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda di trasferimento; pertanto il farmacista titolare individuale ovvero il legale rappresentante della società titolare di farmacia interessati al trasferimento possono rinunciare all'indennità di disagio residenza erogata dall'ASP competente per territorio ai sensi dell'art. 2 della legge 221/1968 e ss.mm.ii. e, solo dopo la rinuncia, presentare istanza di trasferimento corredata da idonea documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla suddetta indennità;
- conformemente alle disposizioni di cui al DDG n. 15457 del 28/10/2025, con successivo atto dirigenziale del Settore Assistenza Farmaceutica si provvederà alla nomina della Commissione esaminatrice delle domande di trasferimento pervenute;

**PRECISATO altresì che:**

- il concorso pubblico regionale per titoli ed esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei, avente validità quadriennale, per l'assegnazione definitiva in titolarità individuale delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria - bandito ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii con DDG n. 19512 del 15/12/2025 avrà ad oggetto le sedi farmaceutiche tra le **n. 23** disponibili per la procedura di trasferimento di sedi soprannumerarie anno 2025, di cui all'elenco contenuto nell'**allegato A** al DDG n. 18846/2025, nelle quali, in esito alla procedura di trasferimento stessa, non risulterà trasferito alcun farmacista (sedi non opzionate da alcun partecipante, sedi non accettate a seguito dello scorrimento della graduatoria o, infine, assegnate ma non aperte nel termine perentorio di 180 giorni;
- per quanto previsto in materia di pubblicità e trasparenza si provvederà ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii. e del P.I.A.O. vigente;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

**1. INTEGRARE** ed aggiornare l'elenco dei Comuni della Regione Calabria con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione - che all'attualità risultano i seguenti:

Provincia	Comune	Popolazione	Numero complessivo di farmacie insistenti nel Comune	Numero farmacie soprannumerarie in base al criterio di cui all'art. 1, commi 2 e 3, L. 475/1968
COSENZA	LONGOBUCCO	2.446 (al 30/11/2025)	2	1
CROTONE	STRONGOLI	6.170 (al 31/12/2023)	3	1
CROTONE	MELISSA	3.221 (al 31/12/2023)	2	1
CROTONE	CRUCOLI	2.762 (al 31/12/2023)	2	1
CROTONE	CIRO'	2.444 (al 31/12/2023)	2	1

**2. APPROVARE**, conformemente alle disposizioni di cui al DDG n. 15457 del 28/10/2025, l'elenco regionale aggiornato dei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per

decremento della popolazione - **Allegato A** al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;

**3.PRECISARE CHE** l'**Allegato A** al presente atto sostituisce integralmente l'**Allegato A** denominato "*Elenco regionale dei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione*", approvato con DDG n. 18846 del 9 dicembre 2025;

**4.CONFERMARE** nelle restanti parti quanto disposto dal decreto dirigenziale n.18846 del 9 dicembre 2025, nonché il relativo **Allegato A** denominato "*Elenco regionale delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per l'assegnazione tramite la prossima procedura di concorso ordinario, da indirsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 362/1991 previo espletamento della procedura di trasferimento delle sedi farmaceutiche soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2-Bis della L. 2 aprile 1968, n. 475*";

**5. DARE ATTO CHE**, relativamente alla sede farmaceutica n. 1 del Comune di Isca sullo Jonio (CZ) - inclusa nell'elenco delle sedi farmaceutiche da porre ad oggetto della procedura regionale di trasferimento di farmacie soprannumerarie approvato con DDG n. 18846 del 9 dicembre 2025 (**Allegato A** al DDG 18846/2025) - in forza della vigente pianta organica comunale e tenuto conto che la Frazione Marina del suddetto Comune ricade nel territorio di afferenza della sede farmaceutica n. 2, attualmente in esercizio ed autorizzata con DDG n. 3676 del 15 marzo 2023, i confini della sede farmaceutica n.1 - vacante e disponibile per l'assegnazione tramite la procedura regionale di trasferimento di farmacie soprannumerarie prevista dall'art. 2 comma 2-bis, L. 475/1968 - devono ritenersi corrispondenti al centro storico del Comune;

**6. DARE ATTO CHE** conformemente alle disposizioni di cui al DDG n. 15457 del 28/10/2025, con successivo atto dirigenziale del Settore Assistenza Farmaceutica si provvederà alla nomina della Commissione esaminatrice delle domande di trasferimento pervenute;

**7. PRECISARE CHE** per quanto previsto in materia di pubblicità e trasparenza si provvederà ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii. e del P.I.A.O. vigente;

**8. NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, a Federfarma Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione Calabria;

**9. PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**10.PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento  
**AMBROSIO OTELLO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente del Settore  
**BARONE ROSALBA**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale  
**CALABRO' TOMMASO**  
(con firma digitale)

**ELENCO REGIONALE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI, AVENTI FARMACIE SOPRANNUMERARIE PER ECCESSIONE DELLA POPOLAZIONE**

<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Popolazione</b>	<b>Numero complessivo di farmacie insistenti nel Comune</b>	<b>Numero farmacie soprannumerarie in base al criterio di cui all'art. 1, commi 2 e 3, L. 475/1968</b>
COSENZA	LONGOBUCCO	2.446 (al 30/11/2025)	2	1
CROTONE	STRONGOLI	6.170 (al 31/12/2023)	3	1
CROTONE	MELISSA	3.221 (al 31/12/2023)	2	1
CROTONE	CRUCOLI	2.762 (al 31/12/2023)	2	1
CROTONE	CIRO'	2.444 (al 31/12/2023)	2	1